

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Funzionario Referente:

Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010 548 8561 Dott. Attilio Profumo tel. 010/548-8556

luigimoreno.costa@regione.liguria.it attilio.profumo@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 442 DEL 14/12/2018

Oggetto: Indizione di Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura del farmaco GLATIRAMER ACETATO 40 MG occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n. 1 Importo presunto di gara € 3.344.271,49 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo. Numero gara: 7285057. Importo di spesa per la pubblicazione bandi di gara e contributo gare pubbliche, € 600,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;

Viste le deliberazioni n° 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto;

Ricordato, inoltre, che A.Li.Sa. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto opera, in qualità di articolazione funzionale della SUAR, individuata, ai sensi del disposto dell'art. 18 Commi 5 ed 8 della Legge Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41, unica stazione appaltante della Regione Liguria, a seguito della Convenzione per l'esercizio delle funzioni di committenza delegate alla CRA per fornitura di beni e servizi in materia sanitaria, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 456 del 20/05/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia;

Richiamata la propria Determinazione n. 74 del 14/12/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale si è proceduto ad aggiudicare, appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip S.p.A., per l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 24, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n. 2377 tra i quali il lotto n. 2496 riguardante la sostanza glatiramer acetato 40 mg la cui fornitura è stata assegnata alla ditta Teva Italia Srl con il prodotto Copaxone 40 mg Aic 035418060:

Richiamata la propria Determinazione n. 409 del 21/11/2018, con la quale è stata indetta procedura di gara comprendente il lotto sopra citato di glatiramer acetato 40 mg che a seguito della richiesta di chiarimento n. 16 posta dalla ditta Teva Italia Srl è stato annullato in autotutela;







Sistema Sanitario Regione Liguria

Evidenziato che la ditta Mylan Spa con memoria del 07/12/2018 rende noto che il loro prodotto a base di glatiramer acetato denominato Copemyltri 40 mg può essere considerato prodotto generico del Copaxone in quanto risultano entrambi a base della stessa sostanza attiva;

Ritenuto, dopo aver esaminato le osservazioni poste dalla ditta Mylan Spa, di procedere all'indizione della presente procedura di gara relativamente al lotto Glatiramer Acetato 40 mg in quanto non più possibile tecnicamente riattivare il lotto precedentemente stralciato nella procedura di gara indetta con det. 409 del 21/11/2018;

Premesso che l'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.";

Rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce nelle risposte alle domande frequenti aggiornate al 9 giugno 2016 la possibilità di acquisire il CIG comprensivo di qualsiasi forma di opzione e rinnovo;

Ritenuto, conseguentemente a quando sopra richiamato, opportuno acquisire i CIG relativi a ciascun lotto per un importo presunto per complessivi otto mesi con maggiorazione del 20% (quinto d'obbligo) al fine di poter far fronte all'eventuale necessità riconosciuta dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Richiamato il bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione Farmaci – Edizione III – di Consip S.p.A. pubblicato sulla GUUE n. S 47 dell'08/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 e oggetto di "Avviso" del 05/06/2017

Ritenuto per le motivazioni di cui in narrativa:

- o Di indire Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura del farmaco GLATIRAMER ACETATO 40 MG occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n. 1 Numero gara: 7285057. Importo presunto di gara € 3.344.271,49 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso);
- o di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.acquistiliguria.it;
- o di approvare in ordine all'esperimento della procedura di gara sopra menzionata i seguenti atti:

Capitolato D'Oneri e relativi allegati

Atteso che dal presente provvedimento discende la seguente spesa complessiva:

Descrizione	l Importo
Contributo a favore dell'A.V.C.P. di cui all'art. 6 – comma 11 - del D.Lgs.	600,00
163/2006	

Su proposta del Dirigente responsabile;

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162 MAIL: <u>direzione.alisa@regione.liguria.it</u> PEC: <u>protocollo@pec.alisaliguria.it</u> Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

C.F. / P. IVA 02421770997





DETERMINA:

- o Di indire Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura del farmaco GLATIRAMER ACETATO 40 MG occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n. 1 Numero gara: 7285057. Importo presunto di gara € 3.344.271,49 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso);
- Di approvare in ordine all'esperimento della gara il Capitolato D'Oneri, ed i relativi allegati, che si uniscono alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- o Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.acquistiliguria.it;
- o Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 600,00 (IVA al 22% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2018, autorizzazione n. 18-2018.

o di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati: Capitolato D'Oneri e relativi allegati





CAPITOLATO D'ONERI

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) – AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO – PIAZZA DELLA VITTORIA N. 15 - 16121 GENOVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO GLATIRAMER ACETATO 40 MG OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA ED ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER UN PERIODO DI MESI 12, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 6, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

GARA N. 7285057 - LOTTI N. 1

INDICE

1. IN	FORMAZIONI GENERALI	
1.1	Premessa	
1.2	Documentazione di gara e reperimento della stessa	
1.3	Responsabile del procedimento	
1.4	Il Sistema	
1.5	Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	
2. 00	GGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E	
SU	JDDIVISIONE IN LOTTI	6
2.1	Oggetto	
2.2	Durata del procedimento e del contratto	
2.3	Opzioni	
3. IN	VITO	7
	OCCETTI ANAMATCCI IN FORMA CINICOLA E ACCOCIATA E	
	OGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E	7
CC	ONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	/
5. PR	RESENTAZIONE DELL'OFFERTA	8
	ONTENUTO DELL'OFFERTA	
6.1	Documentazione amministrativa	
6.2 6.3	Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	
6.4	Pagamento del contributo all'ANAC	
6.5	Subappalto	
6.6	Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni	
6.7	Soccorso Istruttorio	
7. OF	FFERTA ECONOMICA	16
7. Or 7.1	Sottoscrizione dell'offerta economica	
	TERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-	
EC	CONOMICO	. 19
9. AG	GGIUDICAZIONE	19
9.1	Criterio di aggiudicazione	
9.2	Ulteriori regole e vincoli	
9.3	Fase di aggiudicazione	
9.4	Valutazione offerte tecniche	20
9.5	Apertura offerte economiche	
9.6	Parità delle offerte	
9.7	Anomalia	2
10. AC	GGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	021
44 86	COORNANDENTO E RININOVO DELLE RICHIARAZIONI	
	GGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI	22
RII	LASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE	. 23
12. AC	DEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	. 23
13. G/	ARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA	. 24
13.1	Garanzia definitiva per la stipula del contratto	
13.2	Modalità di presentazione della garanzia definitiva per la stipula del	
1/1 ^	CCESSO	
14. AL	~~LJJU	. <i>LJ</i>

15.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
16.	GESTORE DEL SISTEMA	25
17.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ALL	EGATI	25

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, indetto da Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con sede legale in Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova e sede operativa dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64 – 16121 Genova (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'affidamento del farmaco GLATIRAMER ACETATO 40 MG, in 1 lotti, come da determina a contrarre n. 442 del 14/12/2018, nell'ambito dello SDA Farmaci, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 e oggetto di "Avviso" del 5/06/2017 e pubblicato sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

La presente procedura è suddivisa in 2 lotti; il dettaglio dei quantitativi stimati di ogni lotto è contenuto nella Tabella Elenco Lotti.

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito;
- Tabella Elenco Lotti;
- Capitolato D'Oneri;
- Capitolato Tecnico;
- Schema Convenzione di fornitura (forma pubblica);
- Schema Convenzione di fornitura (forma privata);
- Schema Ordinativo di fornitura;
- Modello per l'eventuale dichiarazione del subappaltatore
- Progetto di gara
- Tabella fabbisogni aziende sanitarie

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.

1.3 Responsabile del procedimento

E' designato dalla stazione appaltante quale Responsabile del procedimento, il Dott. Luigi Moreno COSTA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle Offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'AS a mezzo pec.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta", è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti farmaceutici ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa sulla base delle regole di seguito stabilite;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonchè di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel

rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data indicata nella lettera di invito.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec cra@pec.alisa.liguria.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 Oggetto

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i prodotti contenuti nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

L'appalto è suddiviso in n. 1 Lotti per un importo complessivo di € 3.344.271,49 per il periodo di 12 mesi + 6 mesi di rinnovo e comprensivo del quinto d'obbligo. Il dettaglio dei lotti e dei relativi CIG è contenuto nella Tabella Elenco Lotti.

Le basi d'asta unitarie per ciascun Lotto sono riportate nella Tabella Elenco Lotti.

Gli importi unitari a base d'asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

2.2 Durata del procedimento e del contratto

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è di 30 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La durata del Contratto che verrà stipulato all'esito della presente procedura, è di 12 mesi + 6 mesi di rinnovo decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura.

2.3 Opzioni

<u>Proroga tecnica</u>: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell'invio della lettera di invito.

Sul Sistema, gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Fermo restando quanto precede vale quanto segue.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra

forma, al singolo lotto. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

- 1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.1;
- 2. Offerta economica, unica per tutti i lotti cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua

italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (es. certificati ISO, etc.)

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

<u>Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del</u> concorrente alla partecipazione alla gara.

6. CONTENUTO DELL'OFFERTA

6.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente *Documentazione* amministrativa:

- 1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 6.2);
- 2. Impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 6.3);
- 3. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (di cui al successivo paragrafo 6.4).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

- 4. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 6.5);
- 5. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 6.6);

6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l'offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la terna dei subappaltatori con riferimento alla

fornitura oggetto dell'appalto (identificata dal CPV precisato nel bando istitutivo) specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 6.5 per i documenti da produrre;

- l'informativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui a pena di esclusione la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese);
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta con firma digitale:
- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di
 Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i
 di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle
 imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o

consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo di € 16 per l'intero documento pdf è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio. Si può assolvere all'imposta di bollo in una di queste modalità:
 - applicando su carta intestata della società con l'oggetto di gara una marca da bollo di €16,00
 debitamente annullata e caricando il documento con l'attestazione di copia conforme sulla
 piattaforma;
 - applicando su una copia della dichiarazione sostitutiva di partecipazione una marca da bollo di €16,00 debitamente annullata e caricando il documento con l'attestazione di copia conforme sulla piattaforma;
 - caricando a sistema una dichiarazione riportante l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale qualora l'azienda abbia apposita autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
 - caricando a sistema copia del modello F23 con specifica indicazione:
 - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
 - o dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria
 - della Regione Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto -Sede Legale P.zza della Vittoria n. 15 – Genova, C.F. 02421770997);
 - o del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
 - del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara prodotti farmaceutici n. 7277485).

I suddetti documenti possono essere inserti nel campo "EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1%, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Cauzione provvisoria e documenti a corredo".

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Carige SPA Agenzia n. 6 Piazza Dante, 40/R – 16121 Genova, coordinate bancarie internazionali (IBAN):

IT 91 G	06175	01406	000002	451690	
Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG106					

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

6.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nel file allegato "TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA". A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC":

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

6.5 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.

105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 6.2).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all'AS.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti a Sistema

tanti documenti, conformi all'allegato "DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE" al presente Capitolato d'Oneri, contenenti, tra l'altro, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

6.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

6.7 Soccorso Istruttorio

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla "dichiarazione sostitutiva di partecipazione", ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
 essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
 con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o

chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante. L'Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:

- compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l'operatore presenti offerta per più lotti), l'operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato. Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.
 - Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito;
- compilazione offerta per singolo Lotto, l'operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.

L'offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:

- Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- 2. **Codice AIC**: nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;
- 3. **Unità per confezione**: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
- 4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
- 5. **Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa**: campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
- 6. **IVA**;
- 7. **Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa**: indicare il prezzo riferito all'unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
- 8. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il prezzo riferito Appalto Specifico indetto da ALISA LIGURIA AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO GENOVA per l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti farmaceutici Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito

all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%;

- 9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
- 10. Prodotto in esclusiva: SI, NO;
- 11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).

Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale "SOP/OTC", il Sistema non consente di selezionare come "Sconto obbligatorio per legge" la denominazione "emoderivato".

La Stazione appaltante attraverso il Sistema procederà al calcolo del:

- Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
- Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
- Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:
- Scorporo IVA: 100 /(100 + ALIQUOTA IVA)
- Prezzo al pubblico IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO * SCORPORO IVA
- Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA/ QUANTITA' PER CONFEZIONE
- Sconto offerto per prodotto: 100 (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC)
- Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC: 100 (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA)*100
- Sconto obbligatorio per prodotto: 100 (PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Si precisa che nell'applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, il Sistema procede all'arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).

Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all'arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali exfactory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.

Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

- a) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- b) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si evidenzia che le indicazioni riportate in precedenza sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi.

Pertanto, l'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'offerta per entrambe le modalità di cui sopra dovrà: i) inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell'operatore economico; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf "Offerta economica".

7.1 Sottoscrizione dell'offerta economica

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art.
 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

- partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO

Qualora il singolo Lotto richieda più dosaggi o esistano diversi confezionamenti per uno stesso dosaggio, dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva", documento riepilogativo con indicazione degli AIC offerti, del prezzo unitario offerto e della percentuale di sconto praticata sul prezzo al pubblico al netto di Iva o sul prezzo ex-factory, redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo firma digitale.

9. AGGIUDICAZIONE

9.1 Criterio di aggiudicazione

Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Il fornitore per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto, secondo quanto disciplinato nel paragrafo 7.

Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.

9.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il dirigente farmacista, esperto nella disciplina oggetto della presente gara, comunica tempestivamente al RUP le offerte che, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del Codice, non rispettano le specifiche tecniche. In tal caso, il RUP procederà alle comunicazioni di esclusione.

9.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.

Durante la prima seduta aperta al pubblico il seggio di gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La

tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e) della citata norma. Si precisa che il calcolo sarà successivamente eseguito solo nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
- c) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la *Documentazione* amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione* amministrativa e la Stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema <u>a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.</u>

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
 CDO:
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6.7;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP procederà conseguentemente all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

9.4 Valutazione offerte tecniche

Il RUP si avvale del parere di un esperto che sarà nominato dopo l'apertura delle offerte economiche. L'esperto procederà alla valutazione della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato tecnico.

9.5 Apertura offerte economiche

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente e per singolo Lotto:

- i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
- ii) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

9.6 Parità delle offerte

Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l'inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle "Offerte".

L'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'ulteriore ribasso dovrà: i) inserire per singolo Lotto, il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.

Per le modalità di sottoscrizione dell'Offerta in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Aggregazione/Contratto di rete si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 7.1.

Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.

Della data e dell'orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.

9.7 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto dell'esperto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

10. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice

La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, conforme agli Schemi allegati al presente Capitolato d'Oneri, con la modalità di seguito indicata sulla base dell'importo totale di aggiudicazione:

- 1) per importo maggiore di Euro 40.000 mediante forma pubblica amministrativa o scrittura privata registrata;
- 2) per importo uguale o minore ad Euro 40.000 mediante scrittura privata registrata solo in caso d'uso. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

11. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario *di ciascun singolo lotto* di far pervenire alla stazione appaltante entro il termine indicato in suddetta comunicazione, i seguenti dati:

- a) documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159;
- b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 12 del presente Capitolato d'Oneri;
- d) attestazione comprovante l'avvenuto bonifico dei costi di procedura a carico di codesta società, secondo quanto previsto dalla legge (imposta di bollo digitale, diritti fissi di registrazione, spese di pubblicazione su quotidiani).

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente

contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

13. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

13.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al paragrafo 13.2.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

13.2 Modalità di presentazione della garanzia definitiva per la stipula del contratto

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa:
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.

In caso di cauzione definitiva costituita in contanti:

(i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n. 2451690 presso Banca Carige SPA Agenzia n. 6 Piazza Dante, 40/R – 16121 Genova, coordinate bancarie internazionali (IBAN):

IT 91 G	06175	01406	000002	451690	
Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG106					

14. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con sede legale in Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova e sede operativa dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64 – 16121 Genova, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- Capitolato Tecnico
- Tabella Elenco Lotti
- Tabella Fabbisogni Aziende Sanitarie
- Tabella CIG e Garanzia Provvisoria
- Schema Convenzione di fornitura (forma pubblica)
- Schema Convenzione di fornitura (scrittura privata)
- Schema Ordinativo di fornitura
- Dichiarazione del SubAppaltatore
- Progetto di gara



CAPITOLATO TECNICO

PER ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) – AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO – PIAZZA DELLA VITTORIA N. 15 - 16121 GENOVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO GLATIRAMER ACETATO 40 MG OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA ED ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER UN PERIODO DI MESI 12, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 6, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

GARA N. 7285057 - LOTTI N. 1

1 - Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Prodotti Farmaceutici come descritti nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI, necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed alla Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Qualora all'interno dell'allegato sopracitato sussista una contraddizione tra il contenuto del campo denominato "NOTE" e quanto indicato in quelli che lo precedono, prevale la prescrizione del campo "NOTE".

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per n. 18 mesi (12 mesi + 6 mesi per eventuale rinnovo) incrementati ulteriormente per un valore pari al quinto d'obbligo.

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco, salvo esplicito impegno assunto in forma scritta da parte del fornitore a ritirare e sostituire i prodotti scaduti, se consegnati ed accettati pur non rispondendo al predetto requisito.

Per tutti i prodotti forniti in sacche le stesse dovranno essere prive di pvc e ftalati.

Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, i termini "fiala" e "flacone" identificano la stessa forma farmaceutica; i termini "compressa", "compressa rivestita", "capsula" sono sovrapponibili così come i termini "compressa a rilascio modificato" e "compressa a rilascio prolungato".

1.2 - Particolarità per alcune categorie di farmaci

La Stazione Appaltante avuto riguardo ai prodotti destinati alla distribuzione "diretta" o "in nome e per conto" aggiudicherà la fornitura dei relativi lotti a specialità medicinali dispensabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Fascia A).

Per quanto riguarda i farmaci offerti di classe C o Cnn (fascia C non negoziati) si procederà all'aggiudicazione soltanto qualora non si preveda per la molecola la distribuzione diretta o in nome e per conto.

La Ditta offerente che presenta offerta per uno stesso prodotto in più lotti dovrà mantenere la stessa quotazione tranne i casi in cui siano previsti prezzi diversificati, per indicazioni terapeutiche differenti, a seguito di contrattazione con AIFA.

Il prezzo offerto, pur risultando inferiore al prezzo posto a base d'asta, non può essere maggiore del prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia.

Le ditte offerenti, qualora non aggiudicatarie del lotto, dovranno comunque mantenere il prezzo offerto per eventuali acquisti richiesti dalle Amministrazioni per l'intero periodo relativo alla presente procedura di gara.

Nella formulazione dei lotti di gara l'esperto in materia si è attenuto a quanto riportato nelle liste di trasparenza AIFA.

1.3 - Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della convenzione di fornitura (anche nella forma della lettera commerciale);
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- autorizzazione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura;

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale ed in particolare delle seguenti attività:

- invio dell'ordinativo di fornitura;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e applicazione di penali contrattuali;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Stazione Appaltante;

2 - Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti

all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

3 - Durata della fornitura

Con la stipula della convenzione di fornitura il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per un periodo di n. 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori n. 6 mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 180 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

4 - Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

5 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

6 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Sarà operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la

possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

- 7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1. Il Fornitore si obbliga a:
 - a) fornire i beni oggetto di gara ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto di gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto degli atti di gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto di gara.

10 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

- 1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
- 2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
- 3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
- 4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- 1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
- 2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
- 3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
- 4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
- 5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
- 6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata mediante sollecito della stessa con protocollazione, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 7. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato rivolgendosi ad altro fornitore e addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
- 8. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
- 9. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi e comunque nelle modalità e tempistiche previste dall'articolo 1495 del Codice Civile. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche

- a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
- 10. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
- 11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
- 12. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
- 13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
- 14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo "Penali".

12 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

La Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture oggetto di gara;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle

- condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A);
- 2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella documentazione di gara.
- 3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
- 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

14 - Penali

- 1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) in caso ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
 - b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Centrale di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;
 - c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:
 - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
- 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può applicare le penali previste richiedendone il pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale, può chiedere alla Centrale che tale importo sia incamerato rivalendosi sulla cauzione. E fatto salvo il diritto della Centrale di operare la risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.
- 7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

15 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono

a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

16 - Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

17 - Risoluzione

- 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati
- 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

- 3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
 - h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
- 4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore":
 - e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
- 5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
- 6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

- 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
- 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
- 10. <u>Dichiarazione di nullità</u>: La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
- 11. E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci nei seguenti casi:
 - a) scadenza della tutela brevettuale di un farmaco aggiudicato e immissione in commercio di medicinali "generici/equivalenti" o "biosimilari";
 - b) immissione in commercio di un ulteriore farmaco biosimilare relativo ad un principio attivo con brevetto già scaduto;
 - c) immissione in commercio di un ulteriore farmaco con stesso principio attivo ed ATC al V livello;
 - d) determinazioni relative al Prontuario terapeutico regionale differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
 - e) innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
 - f) modifica o integrazione della lista "Prezzi di riferimento in ambito sanitario d.l. n. 98/2011" pubblicata sul sito dell'Autorità Anticorruzione (ANAC);
 - g) aggiudicazione prezzi da parte di altre stazioni appaltanti inferiori al 20% rispetto al prezzo praticato nella presente procedura;
 - h) Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi

dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di accordo quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indire una nuova procedura di gara.

Nei sopra citati casi la Centrale si riserva la facoltà di procede alla rinegoziazione dei lotti interessati nel rispetto della vigente normativa in materia.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

18 - Recesso

- 1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti della informativa antimafia.
- 4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
- 5) La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.
- 6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di

- almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
- 7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

20 - Subappalto

- 1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
- 3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

- 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
- 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

23 - Aggiornamento tecnologico

- 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
- 2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della commissione giudicatrice, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

25 - Adeguamento prezzi

La quotazione unitaria offerta si intende fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto e potrà subire variazione solo in diminuzione a seguito di determinazioni dell'AIFA o di riduzioni unilaterali da parte della ditta aggiudicataria. In tal caso resta ferma la percentuale di sconto indicata in sede di offerta. Non saranno accettati aumenti dovuti all'adesione al sistema Pay Back di AIFA o similari ad eccezione dei farmaci con brevetto non ancora scaduto.

26 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto/Convenzione di fornitura, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

28 - Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Genova

29 - Allegati

TABELLA ELENCO LOTTI
TABELLA FABBISOGNI AZIENDE SANITARIE

GRA ANAC 7285057

TABELLA ELENCO LOTTI

Nu	ımero	Sub				Forma		Unita di			
I	lotto	lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Farmaceutica	Dosaggio	Misura	Quantità	Base d'asta	Note
	1	Α	7731075CE7	L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	SIRINGA	1 ML (40 MG/ML)	SIRINGA	64224	52,07199	SIRINGA PRERIEMPITA

TABELLA FABBISOGNI AZIENDE SANITARIE

	TOTALE	TOTALE	TOTALE	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	E.O. OSPEDALI	POLICLINICO	ASP BOLZANO
DESCRIZIONE LOTTO	QTA	IMPORTO	QTA	SAVONESE	GENOVESE	CHIAVARESE	SPEZZINO	GALLIERA	S. MARTINO	QTA UP
DESCRIZIONE LOTTO	18 MESI	18 MESI	18 MESI	QTA UP	QTA UP	QTA UP	QTA UP	QTA UP	QTA UP	18 MESI
	CON 5 OBBLIGO	CON 5 OBBLIGO		18 MESI	18 MESI	18 MESI	18 MESI	18 MESI	18 MESI	
LOTTO 1A - L03AX13 - GLATIRAMER ACETATO -	64.224	€ 3.344.271,49	53.520	4.500	4.320	3.000	2.700	2.250	22.500	14.250
SIRINGA 1 ML (40 MG/ML) - SIRINGA - SIRINGA PRERIEMPITA										

TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA

LOTTO	SUB	CIG		ASTA		CONTRIBUTO AVCP
1	A		LOTTO 1A - L03AX13 - GLATIRAMER ACETATO - SIRINGA 1 ML (40 MG/ML) - SIRINGA - SIRINGA PRERIEMPITA - VEDI CAPITOLATO TECNICO PAR. 1.2	€ 3.344.271,49	€ 33.442,71	€ 140,00

Rep. n Prot. n	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il giorno del mese di dell'anno in Genova, presso	
la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Via G. D'Annunzio,64	
innanzi a me,, Ufficiale Rogante dell'Azienda Ligure	
Sanitaria della Reg0ione Liguria (A.Li.Sa) - Centrale Regionale di Acquisto,	
senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti,	
sono presenti i Signori:	
- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione	
Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno	
1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64	
(codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di	
Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per	
brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria	
15, che opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della	
Regione Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura	
di beni e servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di	
cui al D.P.C.M. del 24/12/2015;	
- Dott, nato ail C.F.	
che interviene quale procuratore speciale, giusta poteri	
allo stesso conferiti con procura, atto a rogito del Dott.	
, Notaio in, rep. n/ registrata	
 all'Agenzia delle Entrate al n in data, di	
, con sede legale in, iscritta al Registro delle	
Imprese REA Camera di Commercio di, C.F.	
,, 0121	

domiciliata ai fini del presente atto in	
, (di seguito nominata, per brevità, anche	
"Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto	
,	
per un periodo di mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi) per il/i seguente/i lotto/i: per un importo totale presunto pari ad	
Euro I.V.A. esclusa, giusta determinazione del Direttore	
dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n	
I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e	
poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:	
PREMESSO	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,	
sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti	
dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai	
prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità	
ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri, nel capitolato tecnico e nei	
relativi allegati;	
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,	
attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente,	
ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto,	
all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata	
mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica	

Consip Spa si sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;	
d) che il Fornitore risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti	
sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a	
fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed	
eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini	
stabiliti nella documentazione di gara:	
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
Bando di gara, dal capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico e dai relativi	
allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni	
da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una	
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
dell'offerta;	
f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la	
documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte	
integrante e sostanziale;	
g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla	
presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale	
nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima	
Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse	
dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di	
Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione	
contrattuale;	

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	
dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;	
1) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913 n. 89, convengono che	
sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale	
rogante	
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti	
aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono	
fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.	
Articolo 2 - Definizioni	
Articolo 2 - Definizioni 1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) <i>Convenzione</i> : il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna; 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna; c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna; c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna; c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna; c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le 	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per: a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati; b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna; c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le 	

e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di	
Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti	
comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
richiesti, nonché il luogo di consegna;	
f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	
www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.	
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	
integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
attività e prestazioni contrattuali;	
b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di	
partecipazione alla procedura;	
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
materia di contratti di diritto privato.	
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
Articolo 4 - Oggetto	
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate	
nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla	
fornitura.	

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna. 3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati. 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura. Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione 1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. 2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di

consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità	
dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
Articolo 6 - Modalità di conclusione	
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni	
contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore	
dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: casella	
di posta elettronica ovvero mediante fax ;	
per eventuali problematiche comunicare con il n. tel.	
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite	
richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai	
responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale	
inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in	
alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è	
trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di	
Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da	
consegnare ed i luoghi di consegna.	
Articolo 7 - Durata	
1. La presente Convenzione ha una durata di () mesi a	
decorrere dal	

2. La Centrale ha la facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per	
ulteriori () mesi.	
3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni	
economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo	
contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo	
di rinnovo del contratto stesso.	
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
Articolo 8 - Cauzione definitiva	
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore	
costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di	
Euro emessa in data da ed identificata	
con numero determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs.	
n. 50/2016.	
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di	
risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora	
svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo	
proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle	
singole Amministrazioni contraenti.	
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di	
tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di	
Fornitura ricevuti.	

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le	
Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto	
dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
direttamente sulla cauzione.	
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti	
degli importi negli stessi previsti.	
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia	
sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti	
delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il	
Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
contrattuali.	
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in	
forma scritta dalla Centrale.	
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi,	
al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo	
le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di	
2. 2got 12 Conduction 6,5 to the conduction full di	

dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la	
Convenzione.	
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti	
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
modifiche.	
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle	
fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	
normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita	
all'Amministrazione Contraente.	
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	
Civ	
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
corrente bancario o postale.	
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita	
agli atti con prot. gen. n	
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	

di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere	
la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella	
Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta	
responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS	
dipendenti da tale interruzione.	
11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni	
contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel	
il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della	
Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:	
2. 1 dati di contatto dei Responsabile della fornitura sono.	
3. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	
procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione,	
Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore	
Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
4. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	
distinti Responsabili della fornitura.	
11 - Trasparenza	
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
diemara ene non vi e stata mediazione o anta opera di terzi per la conclusione	

della presente Convenzione;	
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e	
gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa	
si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod.	
Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al	
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione	
medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le	
informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice	
in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle	
modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto	
medesimo.	
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di	
legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della	

Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità	
legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle	
Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di	
spesa ottenibili.	
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata	
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi	
contenuti relativi ai sottoscrittori.	
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di	
acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del	
Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai	
fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali	
forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti	
dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	

ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati	
personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari,	
il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con	
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a	
tale designazione consistono, in particolare:	
nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal	
relativo Allegato B;	
a) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che	
siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia	
effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
b) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
c) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti	
di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in	
modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	
stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza	
necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
richieste;	
d) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,	
impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento	
dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni	

impartite;	
e) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di	
trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali	
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica	
amministrativa.	
2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la	
registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.	
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi	
incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale	
pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad	
eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per	
legge.	
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta	
di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
Articolo 14 - Clausola finale	
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale	
delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative	
clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di	
approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	
comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non	
15	

può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità	
o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli	
Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei	
medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da	
parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso	
rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del	
rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato	
dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio	
gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con	
essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del	
presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo	
diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi	
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di	
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in	
particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1	
(Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della	
Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9	
2 1,, 1 (1 2 (2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	

(Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei	
dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali),	
Art. 14 (Clausola finale).	
Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia,	
mediante strumenti informatici su pagine a video, per cui le parti a	
conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi	
dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza	
della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante	
scansione ottica dell'atto sottoscritto.	
Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato	
pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.	
Genova, lì	
LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
IL FORNITORE	

Registro Atti Privati n. Prot. n	
CONVENZIONE	
TRA	
- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione	
Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno	
1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64	
(codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di	
Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per	
brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria	
15, che opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della	
Regione Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura	
di beni e servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di	
cui al D.P.C.M. del 24/12/2015;	
- Dott, nato ail C.F.	
- che interviene quale procuratore speciale, giusta poteri	
allo stesso conferiti con procura, atto a rogito del Dott.	
, Notaio in, rep. n/registrata	
all'Agenzia delle Entrate al n in data, di	
, con sede legale in, iscritta al Registro delle	
Imprese REA Camera di Commercio di, C.F.	
domiciliata ai fini del presente atto in	
, (di seguito nominata, per brevità, anche	
"Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto	
 ,	
per un periodo di mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi) per	

il/i seguente/i lotto/i: per un importo totale presunto pari ad	
Euro I.V.A. esclusa, giusta determinazione del Direttore	
dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n	
PREMESSO	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,	
sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti	
dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai	
prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità	
ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri, nel capitolato tecnico e nei	
relativi allegati;	
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,	
attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente,	
ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto,	
all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata	
mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica	
Consip Spa si sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;	
d) che il Fornitore risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti	
sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a	
fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed	
eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini	
stabiliti nella documentazione di gara:	
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	

Bando di gara, dal capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico e dai relativi	
allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni	
da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una	
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
dell'offerta;	
f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la	
documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte	
integrante e sostanziale;	
g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla	
presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale	
nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima	
Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse	
dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di	
Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione	
contrattuale;	
i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	
dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159/2011;	
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti	

	aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono	
	fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.	
<u>.</u>	Articolo 2 - Definizioni	
1	1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) <i>Convenzione</i> : il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo	
	utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura	
	e le conseguenti richieste di consegna;	
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
	sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa	
	previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) <i>Ordinativo di Fornitura</i> (i.e. contratto): il documento con il quale le	
	Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le	
	prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore	
	all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	e) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di	
	Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti	
	comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
	richiesti, nonché il luogo di consegna;	
	f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	
	www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.	
4	Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
	Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	

integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
attività e prestazioni contrattuali;	
b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di	
partecipazione alla procedura;	
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
materia di contratti di diritto privato.	
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
Articolo 4 - Oggetto	
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate	
nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla	
fornitura.	
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di	
aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta	
dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e	
contestuali o successive Richieste di Consegna.	
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni	
Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al	
termine della presente Convenzione, per la fornitura di Prodotti	
Farmaceutici occorrenti per le necessità delle Aziende Sanitarie della	
Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di	
215010 Diguin e den rizional Sumanu dena Frontina Francisco della di	

Bolzano. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
Amministrazioni avranno la medesima scadenza.	
Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con	
quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.	
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto	
non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei	
confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito	
dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
esclusivamente le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e l'Azienda	
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.	
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli	
Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di	
consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità	
dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
Articolo 6 - Modalità di conclusione	
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni	
contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore	
dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: casella	

di posta elettronica ovvero mediante fax;	
per eventuali problematiche comunicare con il n. tel.	
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite	
richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai	
responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale	
inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in	
alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è	
trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di	
Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da	
consegnare ed i luoghi di consegna.	
Articolo 7 - Durata	
1. La presente Convenzione ha una durata di () mesi a	
decorrere dal	
2. La Centrale ha la facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per	
ulteriori () mesi.	
3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni	
economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo	
contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo	
di rinnovo del contratto stesso.	
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
Articolo 8 - Cauzione definitiva	
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore	

costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di	
Euro emessa in data da ed identificata	
con numero determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs.	
n. 50/2016.	
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di	
risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora	
svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo	
proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle	
singole Amministrazioni contraenti.	
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di	
tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di	
Fornitura ricevuti.	
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le	
Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto	
dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
direttamente sulla cauzione.	
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti	
degli importi negli stessi previsti.	
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia	
sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti	
delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il	
Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
contrattuali.	
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in	
forma scritta dalla Centrale.	
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi,	
al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo	
le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di	
dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la	
Convenzione.	
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti	
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
modifiche.	
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle	
fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	
normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita	
all'Amministrazione Contraente.	
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	
Civ	
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
corrente bancario o postale.	
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita	
agli atti con prot. gen. n	
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	
di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere	
la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella	
Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta	
responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS	
dipendenti da tale interruzione.	
11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni	

contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel	
il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della	
Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:	
3. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	
procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione,	
Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore	
Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
4. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	
distinti Responsabili della fornitura.	
11 - Trasparenza	
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
della presente Convenzione;	
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
	il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione. 2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: 3. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia. 4. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura. 11 - Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione; dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- 2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.
- 4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del

Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai	
fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali	
forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti	
dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati	
personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari,	
il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con	
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a	
tale designazione consistono, in particolare:	
a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive	
misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal	
Codice e dal relativo Allegato B;	
b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	

l'informativa	di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che	
siano adottato	e le modalità operative necessarie affinché la stessa sia	
effettivamente	e portata a conoscenza degli interessati;	
c) nel dare diret	tamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
richieste verb	ali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
d) nel trasmetter	re alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
massima tem	pestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti	
di cui agli art	t. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in	
modo da cons	sentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	
stabiliti dal (Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza	
necessaria, ne	ell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
richieste;		
e) nell'individua	are gli incaricati del trattamento dei dati personali,	
impartendo a	gli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento	
dei dati, sov	vrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni	
impartite;		
f) nel consentir	re al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
periodiche ci	irca il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di	
trattamento de	ei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
[ARTI	COLO 13 IN CASO DI ATTO REGISTRATO	
Articolo 13 - One	eri fiscali spese contrattuali	
1. La presente Co	onvenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.	
2. L'imposta di l	bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale	
giusta autorizzaz	zione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di	
Genova 1 Prot. 13	39036 del 09/08/2017	

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi	
incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale	
pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad	
eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per	
legge.	
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta	
di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
[ARTICOLO 13 IN CASO DI ATTO NON REGISTRATO]	
Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali	
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata	
e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.	
e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge. Articolo 14 - Clausola finale	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge. Articolo 14 - Clausola finale 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale	
 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge. Articolo 14 - Clausola finale Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative 	

comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non	
può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità	
o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli	
Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei	
medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da	
parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso	
rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del	
rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato	
dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio	
gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con	
essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del	
presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo	
diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di	
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi	
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di	
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente	
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in	
particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1	
(Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della	
disciplina applicable), Tit. + (Oggetto), Tit. 5 (OttilZzo della	

Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9	
(Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei	
dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali),	
Art. 14 (Clausola finale).	
Genova, lì	
LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
IL FORNITORE	

ORDINATIVO DI FORNITURA

Appalto Specifico (Sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip) per la fornitura del farmaco GLATIRAMER ACETATO 40 MG occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6.

N. gara 7285057

LOTTI N. 1

Cap Città N° tel N° Fax

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto per l'Amministrazione Direzione/Dipartimento/Altro C.F. Con sede in Via Tel /Fax E-mail di seguito "Amministrazione Contraente"	
premesso	
che in data// è stata stipulata una convenzionen denominata "Centrale" e il Fornitore	
A. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i sog con la Centrale;	getti che devono utilizzare la Convenzione stipulata
B. che il Fornitore, , ha nominato quale C. che l'A.S.L, ai sensi dell'a quale Responsabile del Procedimento il Sig della Fornitura il Sig/i Sigg D. che a seguito della stipula della Convenzione l'Ar attivare la fornitura; E. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i te di contrasti le previsioni della stessa prevarranno	e Responsabile dell'esecuzione nministrazione contraente si è determinata ad ermini generali del rapporto tra le parti e che in caso
OR	DINA
La fornitura dei beni descritti nell' "ordinativo di fornitura"	per l'Azienda Sanitaria
Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovr (Amministrazione per esteso)	
Via	n
CittàCodice Fiscale (dell'Amm.ne)	CAP
e dovranno indicare	
N.ro di protocollo (del presente ordinativo)	
(Luogo), (Data)/_/	
(-
I pagamenti saranno effettuati aricevimento della fattura mediante	trascorsi almeno giorni dalla data del
	per l'Amministrazione Contraente
Allegati*:	
Modulo 1: Dettagli Ordinativo	
Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna	

ORDINATIVO DI FORNITURA

Modulo 1

LOTTO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)

1) augntitativi indicativi par i	anni di durata dal contratta	

quantitativi indicativi per i ____ anni di durata del contratto
 importo complessivo indicativo per i ____ anni di durata del contratto

Modulo 2

ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da	compilarei	obbligatoriamente	nor la	h étibilev	all'ordinative
i Campi Sollostanti Sono da	a combilarsi	opplicatoriamente	per la	validita d	en ordinalivo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE_	
CODICE FISCALE	



FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

< NB nella compilazione del documento non cancellare i campi che non interessano ma barrarli>

NELL'APPALTO SPECIF	ICO RELATIVO ALLO S	DA				
Il sottoscritto	, nato a	il	C.F	, dc	omiciliato per la car	ica presso l
sede societaria ove ap	presso, nella sua qua	lità di	e legale rap	presentante	della	, co
sede in	, Via		odice fiscale	n	e pa	rtita IVA r
	, con sede in	Via		CAP	, tel	ре
, in qualit	à di subappaltatore de	el concorrente	di	seguito denor	minata " Impresa ",	
		* *	*			
consapevole della res	sponsabilità e delle c	onseguenze civ	ili e penali pre	eviste in caso	di dichiarazioni n	nendaci e/
formazione od uso di	atti falsi, anche ai sens	si e per gli effetti	degli artt. 46 e	47 del D.P.R.	n. 445/2000, nonc	hé in caso d
esibizione di atti cont	tenenti dati non più d	corrispondenti a	verità e cons	apevole, altre	sì, che qualora em	ierga la no
veridicità del contenu	to della presente dicl	niarazione la scr	ivente Impresa	decadrà dai	benefici per i qual	i la stessa
rilasciata, ai sensi deg	li artt. 75 e 76 del D.P.	R. n. 445/2000				
	DICHIAR	A SOTTO LA PR	OPRIA RESPON	SABILITÀ		
1. che questa Impresa	è iscritta dal	al Registro (delle Imprese d	i	, al numero	, pe
attività di	e rient	ra tra le Micro,	Piccole e Med	ie Imprese se	condo i parametri	fissati dall
raccomandazione dell	a Commissione europ	ea 2003/361/CE	del 6 maggio 2	.003		
Ovvero non rientra ti	ra le Micro, Piccole e	Medie Imprese	e secondo i pa	rametri fissat	i dalla raccomand	azione dell
Commissione europea	2003/361/CE del 6 m	naggio 2003;				
<se caso="" del="" inserire="" r<="" td=""><td>equisiti soggettivi di e</td><td>esecuzione</td><td></td><td>></td><td></td><td></td></se>	equisiti soggettivi di e	esecuzione		>		
2. che questa Impresa	(compilare solo il car	npo di pertinenz	a, cancellare i	campi che no	n interessano per a	ssenza dell
relative cariche di cui	all'art. 80 comma 3 de	el Codice; vedere	il comunicato	ANAC 8.11.20	<i>17</i>):	
a) ha un'ammin	istrazione affidata ad	un Amministrat	ore Unico , nella	persona di:		
	cognome					
	, nominato il	fino	al, co	n i seguenti	poteri associati	alla carica
		;				
b) ha un'ammin	istrazione affidata ad ı	un Consiglio di A				-
b) ha un'ammin da: (<i>indicare i da</i>		un Consiglio di A				-
b) ha un'ammin da: (<i>indicare i do</i> <u>dell'Impresa</u>)	istrazione affidata ad u ati di tutti i consiglie	un Consiglio di A ri <u>specificando</u>	a quali di essi	è stata conf	erita la legale rap	<u>presentanz</u>
b) ha un'ammin da: (<i>indicare i do <u>dell'Impresa</u>)</i> nome, c	istrazione affidata ad u ati di tutti i consiglie: ognome,	un Consiglio di A ri <u>specificando</u> nato a	a quali di essi , il	<u>è stata conf</u>	<i>erita la legale rap</i> , re	presentanz esidente i
b) ha un'ammin da: (<i>indicare i do</i> <u>dell'Impresa</u>) nome, c	istrazione affidata ad u nti di tutti i consiglie ognome, , carica	un Consiglio di A ri <u>specificando</u> nato a _ (es. presidente	a quali di essi, il e del consiglio d	<u>è stata conf</u> , C.F. i amministraz	erita la legale rap, re ione, amministrato	presentanz esidente i
b) ha un'ammin da: (<i>indicare i do</i> <u>dell'Impresa</u>) nome, c	istrazione affidata ad u ati di tutti i consiglie: ognome,	un Consiglio di A ri <u>specificando</u> nato a _ (es. presidente	a quali di essi, il e del consiglio d	<u>è stata conf</u> , C.F. i amministraz	erita la legale rap, re ione, amministrato	presentanz esidente i
b) ha un'ammin da: (indicare i do dell'Impresa) nome, c	istrazione affidata ad unti di tutti i consiglie ognome, , carica ominato il	un Consiglio di A ri <u>specificando</u> nato a(es. presidente fino al;	a quali di essi, il e del consiglio d, con i	<u>è stata confi</u> , C.F. i amministraz seguenti p	erita la legale rap , re ione, amministrato poteri associati	esidente i ere delegate alla carica
b) ha un'ammin da: (indicare i do dell'Impresa) nome, consigliere), n	istrazione affidata ad unti di tutti i consiglie: ognome,, carica ominato il,	nato a; nato a; nato a;	a quali di essi, il, con i, il	è stata confi , C.F. i amministraz seguenti p , C.F.	erita la legale rap, re ione, amministrato poteri associati, re	esidente i pre delegate alla carica
b) ha un'ammin da: (indicare i do dell'Impresa) nome, c consigliere), n nome, c	istrazione affidata ad unti di tutti i consiglie ognome, , carica ominato il	nato a; nato a; nato a; nato a; nato a;	a quali di essi, il e del consiglio d, con i, il	<u>è stata confi</u>	erita la legale rap, re ione, amministrato poteri associati, re ione, amministrato	esidente i re delegate alla carica

Allegato ____ Facsimile Dichiarazione del subappaltatore



nome,	cognome	, nato a	, il	_, C.F.		, residente
	, ruolo					
		;				
ovvero						
non ha procui	ratori generali					
b2) ha i segue	enti institori					
	cognome					
	, ruolo	, nominato il	(se del cas	o fino al), cor	n i seguenti pot
		····;				
ovvero						
non ha instito	ori					
c) (compila	re solo se esistente) ha i	un sistema di amminis	trazione che pre	evede un Co	llegio sind	acale composto
n membri	e, in particolare, da: (ir	ndicare i dati di tutti i s	sindaci)			
	, cognome					
	, carica		e del Collegio	sindacale,	sindaco	effettivo, sind
	ominato il fino					
nome	, cognome	, nato a	, il	, C.F		, residente
					_	affartius sinal
supplente), no	ce, solo se esistente, alta	al; ernativamente alla di	chiarazione di c	ui alla prece	edente lett	<i>era)</i> ha un siste
supplente), no c1) <i>(compilar</i> di amministra particolare, da	ominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti)	<i>chiarazione di c</i> trollo sulla ges	ui alla prece tione comp	<i>edente lett</i> oosto da n	<i>era)</i> ha un siste membri e
supplente), no c1) (compilar di amministra particolare, di nome	ominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt , cognome	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a	chiarazione di c trollo sulla ges , il	ui alla prece tione comp , C.F.	<i>edente lett</i> oosto da n	<i>era)</i> ha un siste membri e
c1) (compilar di amministra particolare, da nome	ominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il	chiarazione di c trollo sulla ges , il fino al	ui alla prece tione comp , C.F. ;	<i>edente lett</i> oosto da n	<i>era)</i> ha un siste membri e , residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome	ominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica,	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a	chiarazione di c trollo sulla ges , il fino al,	ui alla prece tione comp , C.F. ; , C.F.	<i>edente lett</i> oosto da n	<i>era)</i> ha un siste membri e , residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome	ominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a	chiarazione di c trollo sulla ges , il fino al,	ui alla prece tione comp , C.F. ; , C.F.	<i>edente lett</i> oosto da n	<i>era)</i> ha un siste membri e , residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome	ominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica, carica,, carica,, carica,	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a, nominato il	chiarazione di c trollo sulla ges , il fino al , il fino al	ui alla prece tione comp , C.F ; ; C.F	edente letto posto da n	era) ha un siste membri e, residente, residente
c1) (compilar di amministra particolare, da nome nome	pominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica, carica, carica	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato il, nominato il	chiarazione di c trollo sulla ges il fino al il fino al	ui alla precedui alla precedui alla preced	edente letto	era) ha un siste membri e, residente, residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar	pominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica, carica, carica, carica, carica re, solo se esistente, alte di amministrazione che	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato il, nominato il ernativamente alle dice e prevede un Consiglic	chiarazione di c trollo sulla ges il fino al il fino al	ui alla precedui alla precedui alla preced	edente letto	era) ha un siste membri e, residente, residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i	ce, solo se esistente, alta azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, c	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato il, nominato il ernativamente alle dic e prevede un Consiglic ii)	chiarazione di controllo sulla ges , il fino al, il fino al, il fino al, fino al, il di gestione controllo di gestione controllo controllo di gestione contro	ui alla prece tione comp , C.F; ; C.F; alla preced mposto da r	edente letto posto da n	era) ha un siste membri e, residente, residente e b) e c) ovvero e ori e, in particolo
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome	pominato il fino re, solo se esistente, alt azione che prevede un a: (indicare i dati di tutt, cognome,, carica, carica re, solo se esistente, alte di amministrazione che dati di tutti i consigliera, cognome	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato alle dice e prevede un Consiglicati i), nato a	chiarazione di controllo sulla ges il fino al fino al fino al hiarazioni di cui to di gestione con	ui alla prece tione comp , C.F ; ; alla preced mposto da r	edente letto posto da n	era) ha un siste membri e, residente, residente e b) e c) ovvero e ori e, in particola, residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome nome	ce, solo se esistente, altazione che prevede un a: (indicare i dati di tutti, cognome, carica, carica, carica, carica, carica, carica, carica,	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a, nominato il, presidente del con	chiarazione di controllo sulla ges , il fino al, il fino al fino al di gestione controllo di gestione controllo di gestione controllo di gestione di g	ui alla prece tione comp , C.F ; ; alla preced mposto da r	edente letto posto da n	era) ha un siste membri e, residente, residente e b) e c) ovvero e ori e, in particola, residente
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome	ce, solo se esistente, alt ezione che prevede un e: (indicare i dati di tutt, cognome,, carica, carica ere, solo se esistente, alte di amministrazione che dati di tutti i consigliere, cognome, carica, con i seguenti poteri	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a, nominato il, nominato il, nato a, nominato il, nominato il	chiarazione di controllo sulla gestione di controllo sulla gestione controllo di gesti	ui alla preced tione comp, C.F;; alla preced mposto da r, C.F one, consig	edente letto posto da n lenti lettere n memb	era) ha un siste membri e, residente, residente e b) e c) ovvero e ori e, in particola, residente eminato il
c1) (compilar di amministra particolare, di nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome fino al , ome ,	ce, solo se esistente, alta ezione che prevede un a: (indicare i dati di tutti, cognome, carica, con i seguenti poteri a cognome, con ognome, cognome, cognome	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a, nominato il, nato a, nominato il, nato a, nominato il, nato a, nato a(presidente del consistical del consist	chiarazione di controllo sulla gestione di controllo sulla gestione controllo di gestione controllo di gestione di di gestione di gestione di di gestione di gestione di gestione di di gestione di ge	ui alla preced tione comp, C.F;; alla preced mposto da r, C.F one, consig, C.F	edente lette posto da n denti lettere n memb	era) ha un siste membri e residente residente erb) e c) ovvero ori e, in particolo residente eminato il
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome fino al,	ce, solo se esistente, alt ezione che prevede un e: (indicare i dati di tutt, cognome,, carica, carica ere, solo se esistente, alte di amministrazione che dati di tutti i consiglieri, cognome, carica, con i seguenti poteri a, cognome, con ognome,, con ognome,, carica,, carica,, carica,, carica,, carica	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato il	chiarazione di controllo sulla gestione di consiglio di gestione controllo di gestione consiglio di gestione c	ui alla preced tione comp, C.F;; alla preced mposto da r, C.F one, consig, C.F	edente lette posto da n denti lettere n memb	era) ha un siste membri e residente residente erb) e c) ovvero ori e, in particolo residente eminato il
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome fino al,	ce, solo se esistente, alta ezione che prevede un a: (indicare i dati di tutti, cognome, carica, con i seguenti poteri a cognome, con ognome, cognome, cognome	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato il	chiarazione di controllo sulla gestione di consiglio di gestione controllo di gestione consiglio di gestione c	ui alla preced tione comp, C.F;; alla preced mposto da r, C.F one, consig, C.F	edente lette posto da n denti lettere n memb	era) ha un siste membri e residente residente erb) e c) ovvero ori e, in particolo residente eminato il
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome fino al, fino al,	ce, solo se esistente, alta ezione che prevede un a: (indicare i dati di tutti, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, con i seguenti poteri as cognome, carica, carica, con i seguenti poteri as cognome, carica	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a, nato a	chiarazione di controllo sulla gestione di consiglio di gestione controllo di gestione consiglio di gestione controllo di gestione c	ui alla preced tione comp, C.F;, C.F alla preced mposto da r, C.F one, consig, C.F estione, cons	dente letto costo da n denti lettere n memb diere), no	era) ha un siste membri e residente, residente, residente ori e, in particolo, residente eminato il, residente nominato il
c1) (compilar di amministra particolare, di nome nome d) (compilar ha un sistema da: (indicare i nome fino al, fino al, ha un sistem	ce, solo se esistente, alta ezione che prevede un a: (indicare i dati di tutti, cognome, carica, cognome, carica, con i seguenti poteri a: cognome, carica, con i seguenti poteri a: a di amministrazione che cognome, carica, con i seguenti poteri a: a di amministrazione con i seguenti poteri a: a di amministraz	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nato a, nominato il, nato a, nominato il, nato a, nominato il, nato a(presidente del consisticati alla carica:, nato a(es. presidente del consisticati alla carica:, nato a(es. presidente del consisticati alla carica:, nato a(es. presidente del consisticati alla carica:	chiarazione di controllo sulla gestione di consiglio di gestione controllo di gestione consiglio di gestione controllo di gestione c	ui alla preced tione comp, C.F;, C.F alla preced mposto da r, C.F one, consig, C.F estione, cons	dente letto costo da n denti lettere n memb diere), no	era) ha un siste membri e residente, residente, residente ori e, in particolo, residente eminato il, residente nominato il
c1) (compilar di amministra particolare, di nome di nome di nome fino al, ha un sistem particolare, di nome, ha un sistem particolare, di nome particolare, di nome,	ce, solo se esistente, alta ezione che prevede un a: (indicare i dati di tutti, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, cognome, carica, con i seguenti poteri as cognome, carica, carica, con i seguenti poteri as cognome, carica	ernativamente alla dia Comitato per il con ii i componenti), nato a, nominato il, nominato il, nominato il ernativamente alle dic e prevede un Consiglio e prevede un Consiglio i), nato a (presidente del co associati alla carica: , nato a (es. presidente del ssociati alla carica: che prevede un Cons ii i consiglieri)	chiarazione di controllo sulla gestione di consiglio di sorvegli consiglio di sorvegli chiarazioni di cui consiglio di gestione controllo di gestione controllo di gestione controllo di gestione controllo di gestione consiglio di gestione controllo di gestione controllo di gestione consiglio di gestione consiglio di gestione consiglio di sorvegli controllo di co	ui alla preced tione comp, C.F;, C.F; alla preced mposto da r, C.F cone, consig, C.F estione, consig ianza comp	dente lette dosto da n denti lettere n memb diere), no	era) ha un siste membri e residente, residente ori e, in particolo, residente eminato il, residente nominato il membri e



_								
fino a								
nome,								
		carica	(es.	presidente d	lel consiglio d	i sorveglianzo	a consiglier	e), nomina
fino a	ıl;							
il revisore contivigilare sul funcui all'art. 80 conome, nome, nome,	zionamento comma 3, d. cognome, r cognome, r cognome	rganismo di o e sull'osse .lgs. n. 50/2 uolo uolo	i Vigilanza ervanza di 016: (<i>indi</i> , nato, nom, nomir nato	di cui all'ariei modelli di care i dati e a; inato il; aaato il	organizzazion ripetere tante (se del ca il (se del cas il	n. 231/2001 e e di gestion volte quanto, C.F aso fino al, C.F to fino al	cui sia affice idonei a processario)	dato il compi prevenire rea) residente i seguenti po residente seguenti pot residente
					(se del cas			
ovvero								
non ha Diretto		istente) il sc	ocio unico	o socio di n	naggioranza in	caso di socie	tà con men	no di quattro
non ha Diretto		istente) il sc	ocio unico	o socio di n	naggioranza in	caso di socie	tà con men	no di quattro
non ha Diretto g) (<i>compilare</i> è/sono il/i	e solo se esi				naggioranza in di maggioranza			
non ha Diretto g) (<i>compilare</i> è/sono il/i	e solo se esi	(in c	aso di soc rsona fisic	cio unico o d	li maggioranz	a <mark>persona fis</mark> ,	<mark>ica</mark> , indicar	e dati anagr
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i - codice fisc dati anag	e solo se esi ale, residen	(in c nza della per (nel caso ice fiscale,	raso di soc rsona fisic del socio (residenzo	cio unico o d ra)di maggiora a degli am		a persona fis , ico persona g lotati di pot	ica , indicar iuridica ind eri di rapp	re dati anagr licare nomina oresentanza
g) (compilare è/sono il/i - codice fisc dati anag Amministr	ale, residen arafici, cod atore Del	(in c nza della per (nel caso ice fiscale, legato, Co	raso di soc rsona fisic del socio d residenzo nnsigliere	cio unico o d ra)di maggiora a degli am Delegato,	di maggioranz nza o socio uni ministratori a Consigliere	a persona fis , ico persona g lotati di pot con poteri	ica , indicar iuridica ind eri di rapp di rappi	re dati anagr licare nomina presentanza resentanza
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	e solo se esi rale, residen trafici, cod ratore Del	(in c nza della per (nel caso ice fiscale, legato, Co , che rivesti	raso di soc rsona fisic del socio de residenzo onsigliere una vano una	cio unico o d ca) di maggiora a degli am Delegato, o più delle p	di maggioranzo nza o socio uni ministratori a Consigliere	a persona fis , ico persona g lotati di pot con poteri indicate alle l	ica , indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a	re dati anagr licare nomina presentanza resentanza) a g) cessati
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	ale, resident arafici, cod ratore Del nti soggetti o antecede	(in c nza della per (nel caso ice fiscale, legato, Co , che rivesti nte la data d	raso di soci rsona fisici del socio di residenzo nnsigliere 	cio unico o d ca)di maggiora a degli am Delegato, o più delle p	di maggioranzi nza o socio uni ministratori a Consigliere osizioni sopra invito e fino al	a persona fis, , ico persona g lotati di pot con poteri indicate alle l	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese	re dati anagr licare nomina presentanza resentanza) a g) cessati
g) (compilare è/sono il/i - codice fisc dati anag Amministr	ale, resident arafici, cod ratore Del nti soggetti o antecede	(in c nza della per (nel caso ice fiscale, legato, Co , che rivesti nte la data d	raso di soci rsona fisici del socio di residenzo nnsigliere 	cio unico o d ca)di maggiora a degli am Delegato, o più delle p	di maggioranzi nza o socio uni ministratori a Consigliere osizioni sopra invito e fino al	a persona fis, , ico persona g lotati di pot con poteri indicate alle l	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese	re dati anagr licare nomina presentanza resentanza) a g) cessati
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	ale, resident arafici, cod ratore Del nti soggetti o antecede	(in c nza della per (nel caso ice fiscale, legato, Co , che rivesti nte la data d	raso di soci rsona fisici del socio di residenzo nnsigliere 	cio unico o d ca)di maggiora a degli am Delegato, o più delle p	di maggioranzi nza o socio uni ministratori a Consigliere osizioni sopra invito e fino al	a persona fis, ico persona g lotati di pot con poteri indicate alle l	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese	re dati anagr licare nomina presentanza resentanza) a g) cessati
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	rale, resident rafici, cod ratore Del nti soggetti o antecede dicare nomi	(in c nza della per (nel caso ice fiscale, legato, Co , che rivesti nte la data d inativi, dati	raso di soci rsona fisici del socio di residenzi ensigliere vano una di invio de anagrafic	cio unico o d ca)di maggiora a degli am Delegato, o più delle p illa lettera di ii, codice fisc	di maggioranzo nza o socio uni ministratori d Consigliere osizioni sopra invito e fino al ale, residenza,	a persona fis , ico persona g lotati di pot con poteri indicate alle l I momento in durata dell'in	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese ncarico)	licare nomina oresentanza resentanza) a g) cessati ente dichiaraz
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	rale, resident irafici, codi ratore Del nti soggetti o antecede dicare nomi	(in conza della per (nel caso ice fiscale, legato, Con , che rivesti inte la data di inativi, dati	raso di soci rsona fisici del socio di residenzi onsigliere vano una di invio de anagrafici	cio unico o de la	nza o socio uni ministratori di Consigliere osizioni sopra invito e fino al ale, residenza,	a persona fis ico persona g lotati di poti con poteri indicate alle l momento in durata dell'in	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese ncarico)	licare nomina oresentanza resentanza) a g) cessati ente dichiaraz
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	rale, resident irafici, codi ratore Del nti soggetti o antecede dicare nomi	(in conza della per (nel caso ice fiscale, legato, Con , che rivesti inte la data di inativi, dati	raso di soci rsona fisici del socio di residenzi onsigliere vano una di invio de anagrafici	cio unico o de la	nza o socio uni ministratori di Consigliere osizioni sopra invito e fino al ale, residenza,	a persona fis ico persona g lotati di poti con poteri indicate alle l momento in durata dell'in	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese ncarico)	licare nomina oresentanza resentanza) a g) cessati ente dichiaraz
non ha Diretto g) (compilare è/sono il/i	rale, resident rafici, code ratore Del nti soggetti o antecede dicare nomi	(in conza della per conza della per conza della per conza della per conza della conz	raso di soci rsona fisici del socio di residenza nnsigliere vano una di invio de anagrafici rriche sopri nto in cui l	cio unico o de la la la maggiora degli am Delegato, o più delle pulla lettera di la l	nza o socio uni ministratori di Consigliere osizioni sopra invito e fino al ale, residenza,	a persona fis, ico persona g lotati di pot con poteri indicate alle l momento in durata dell'in rica nell'anno iene resa;	ica, indicar iuridica ind eri di rappi di rappi ettere da a cui la prese ncarico)	licare nomina presentanza resentanza) a g) cessati ente dichiaraz



%	
<u>%</u>	
totale 100 %	
l) nell'anno antecedente la data di invio della lettera	a di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione
viene resa, ha acquisito integralmente la società	(ovvero un ramo della società), in
seguito ad un'operazione societaria di	(cessione d'azienda o di ramo d'azienda, o
	con efficacia dal (si indichi la data
dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'op	erazione societaria, le società coinvolte)
che in ragione della suddetta operazione devono con	siderarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di invio della lettera di invito e fino al momento	in cui la presente dichiarazione viene resa i seguenti soggetti
della società cedente, fusa o incorporata:	
(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso	o la impresa cedente, incorporata o le società fusesi – si indichi
nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e carica	sociale. Le cariche ed i ruoli rilevanti ai fini della presente
dichiarazione sono quelle di cui al precedente punto 2	? lett. da a) a h) del presente fac simile);
(nominativo)(dati anagrafic	i)(ruolo)
(nominativo)(dati anagrafic	i)(ruolo)
ovvero	
che nell'anno antecedente la data di invio della lette	ra di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione
viene resa, non si è verificata alcuna cessione d'azien	da o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria;
A. Motivi legati a condanne penali ai sensi dell'articolo 8	30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
	i cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 prima elencati,
	i invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente
dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente	punto 2, lett. I):
- sono stati condannati con sentenza definitiva o d	ecreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi dell'ar	rticolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati
elencati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) de	l D. Lgs. n. 50/2016, con sentenza pronunciata da non più di
cinque anni o in seguito alla quale sia ancora ap	plicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?	
SI 🗆 NO 🗆	
In caso affermativo, produrre in copia i provvedimenti di	i condanna e comunque, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale	di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata e il reato commesso ti	ra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del
D.lgs. n. 50/2016 e i motivi di condanna;	
b) dati identificativi delle persone condannate;	
c) se con la sentenza di condanna è stata appl	licata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la
Pubblica amministrazione, indicare la durata del	periodo di esclusione
d) se pertinente , indicare le misure che dimos	strano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di cui all'art. 80 comma 3	3.
Appalto Specifico indetto da per l'affidam	ento di nell'ambito dello SDA della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici	

Allegato _____ Facsimile Dichiarazione del subappaltatore



	e di condanna, l'operatore ecor					
	nza di un pertinente motivo di d	esclusione (auto	odisciplina o "	Self-Cleani	ng") (articolo 80,	comma 7, D.
Lgs. n. 50/2016)?						
SI 🗆	NO 🗆					
	o, descrivere le misure adottat		•			
•	di condanna definitiva ha ricon	osciuto l'atteni	uante della co	llaborazion	e come definita	dalle singole
fattispecie di re						
SI 🗆	NO 🗆					
•	definitiva di condanna prevede ເ	ına pena deten	tiva non supe	riore a 18 n	nesi	
SI 🗆	NO 🗆					
·	le ipotesi 1) e 2) sopra individua					=
	inclusi i soggetti cessati nell'ann					ai momento
•	te dichiarazione viene resa ed i		•	-	-	
	anno risarcito interamente il da			SI 🗆	NO 🗆	
	i sono impegnati formalmente a			SI □ == d: == ==++	NO 🗆	
•	le ipotesi 1) e 2) l'operatore e			re di caratt	ere tecnico o org	ganizzativo e
relative al perso	onale idonee a prevenire ulterio	ori illeciti o reati	l .			
•	a la documentazione ed i prov				_	
-	ei a prevenire ulteriori reati o il	ieciti ea utili ai	jini aella valu	itazione ae	iia Stazione Appo	iitante ai cu
all art. 80 comi	ma 8, d.lgs. 50/2016)					
1) L'operatore eco	eventuali situazioni di insolver nomico ha violato, per quanto d	di sua conoscen	ıza, obblighi a	pplicabili in	n materia di salute	
	o ambientale, sociale e del lavor	o, di cui all'arti	colo 80, comn	na 5, lett. a), del D.lgs. 50/20)16 ?
SI 🗆	NO □	_				
	o, l'operatore economico ha ac					
	pertinente motivo di esclusion	ie (autodiscipli	na o "Self-Cl	eaning") (a	irticolo 80, comi	ma /, D.lgs
50/2016)?	NO -					
SI 🗆	NO 🗆					
In caso affermative						
	tore economico:		CI —	81	0 –	
	o interamente il danno?	م م م م	SI 🗆		0 🗆	
	nato formalmente a risarcire il		SI 🗆		O 🗆	anala idana
	tore economico ha adottato mis			_	e relative al pers	onale luone
-	e ulteriori illeciti o reati?	SI 🗆		NO 🗆	i	
•	tutta la documentazione ed i p				_	
-	idonei a prevenire ulteriori reas	ti o illeciti ea ut	ılı aı jını aella	vaiutazione	e della Stazione A	ippaitante a
cui aii art.	80 comma 8, d.lgs. 50/2016)					
2) L'aparatore acc	onomico si trova in <u>una delle</u>	soguenti situa	zioni onnuro	à cottono	sta ad un proces	dimanta na
	una delle seguenti situazioni:	seguenti situa	zioiii oppure	e sollopos	sto au un procet	annento per
a) Falliment	_	SI 🗆	NO □			
•	n ativo, il curatore del fallimento			zio provviso	orio ed à stato au	itorizzato da
	to a partecipare a procedure di			-		
	016) con provvedimento del		τοπιτατιί μαρι	הוכו (מו נונטו	o 110, comina 3,	icticia aj ue
D. Lgs. II. 30/2						
Appalto Specifico	 •			nell'ambito	o dello SDA de	lla Pubblica
-	er la fornitura di prodotti farma simile Dichiarazione del subappa		59			
Allegato racs	mme Dicinarazione dei Subapp	artatore				



b)	liquidazione coatta	SI		NO 🗆
c)	concordato preventivo	SI		NO 🗆
d)	concordato con continuità azie	endale SI		NO 🗆
de <u>(</u> S: <i>Igs</i>	D. Lgs. n. 50/2016) con provvedi i precisa che l'operatore econom . n. 50 del 2016).	imento del	 urre tutti i pro	al giudice delegato (articolo 110, comma 3, lett. a) povvedimenti autorizzatori di cui all'art. 110 del d. onali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n.
50/201	•	evole al giavi il	neciti professi	onan di cui an art. 30 comma 3 lett. cj dei b.igs. n.
,	SI 🗆 NO 🗆]		
In caso	affermativo l'operatore economi	ico, deve fornir	e informazion	i dettagliate, specificando la tipologia di illecito e le
eventu	 ali misure di autodisciplina e, in p ha risarcito interamente il da si è impegnato formalmente 	particolare che: inno? a risarcire il da	inno?	e relative al personale idonee a prevenire ulteriori
	(Produrre tutta la documentazio	ale idonei a pre	evenire ulterior	ssionale ed i provvedimenti di carattere tecnico, i reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della
-		-		teressi legato alla sua partecipazione alla presente
proced	ura (articolo 80, comma 5, lett. d SI NO) del D.lgs. n. 50	0/2016)?	
in caso	affermativo, fornire informazion	samente risolvi	ibile, tutta la d	on cui è stato risolto il conflitto di interessi nonché, documentazione utile ai fini della valutazione della
aggiudi	catore o ha altrimenti partecipato l.lgs. n. 50/2016)?	•		alenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente cedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett.
	SI D NO D			
concori		ni aettagiiate s	suile misure d	dottate per prevenire le possibili distorsioni della
non es	tore economico può confermare sersi reso gravemente colpevole tivi di esclusione? SI NO		azioni nel forn	ire le informazioni richieste per verificare l'assenza
non av	er occultato tali informazioni			
	SI □ NO □			
				5, lett. f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016. dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
Ammin	o Specifico indetto dai istrazione per la fornitura di prod o Facsimile Dichiarazione d	lotti farmaceut	ici – ID 1889	nell'ambito dello SDA della Pubblica



		tativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo
	•	dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
	n riferimento rispi s. 50/2016)?	ettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2,
J	SI 🗆	NO 🗆
2) L'ope	ratore economico	o <u>si trova in una delle seguenti situazioni</u> ?
1.	è stato soggetto	alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
	2001, n. 231 o ad	d altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
	i provvedimenti	interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma
	5, lettera f);	
	SI 🗆	NO 🗆
1his	ha nresentato ne	lla procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni
1013	-	ticolo 80, comma 5, lettera f bis)?
	SI 🗆	NO -
	. .	
1ter	è iscritto nel case	ellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
	falsa documenta	zione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f
	ter)?	
	SI □	NO 🗆
2.	è iscritto nel cas	ellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
	falsa documenta	azione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
	perdura l'iscrizio	ne (art. 80, comma 5, lett. g del D. Lgs. n. 50/2016);
	SI 🗆	NO 🗆
3.	ha violato il divie	eto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (<i>L'esclusione</i>
		anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
	violazione non è	stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h del D. Lgs. n. 50/2016);
	SI 🗆	NO 🗆
	In caso affermat	
		data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:
	- la violazion	e è stata rimossa? SI NO
4.	ai sensi delle dis	posizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano
	il diritto al lavoro	o dei disabili ?
	□ SI □ NO	oppure non è tenuta al rispetto per le seguenti motivazioni
5.	che i soggetti att	ualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera
	I):	
		no stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
		ell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge
		o 1991, n. 203
	SI 🗆	NO □
	oppure	pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
Annalto	Specifica indet	to da per l'affidamento di nell'ambito dello SDA della Pubblica
		ornitura di prodotti farmaceutici – ID 1889
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dichiarazione del subappaltatore



	aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con			
	modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,			
	ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,			
	SI D NO D			
	ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo			
	80, comma 5, lettera I).			
	SI 🗆 NO 🗆			
	(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio			
	formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito e deve ess comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore di			
	Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
6.	si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo			
-	di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo			
	o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera			
	m)			
	SI D NO D			
	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui sono state adottate le misure di			
	autodisciplina o self-cleaning nonché tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione			
	Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016.			
	Appartance arear an are 50 comma 6, angs. 30, 2010.			
esercit F. di es person nonche G. di es ordine	endenti della stazione appaltante e <indicare committente="" esistente="" la="" se=""> ovvero soggetti titolari di uno incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con la stazione appaltante e<indicare committente="" esistente="" la="" se=""> da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano cato nei confronti dell'impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra; ssere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, é dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. ssere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in alla veridicità delle dichiarazioni.</indicare></indicare>			
	li			
	Firma			
(sotto	scrizione digitalmente dal subappaltatore)			
Appalto	Specifico indetto da per l'affidamento di nell'ambito dello SDA della Pubblica			
	strazione per la fornitura di prodotti farmaceutici – ID 1889			
Allegato	Facsimile Dichiarazione del subappaltatore			



Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti per Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura del farmaco GLATIRAMER ACETATO 40 MG occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n. 1 Importo presunto di gara € 3.344.271,49 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo.

L'iniziativa è una gara di rilevanza comunitaria a procedura ristretta mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di Consip Spa, bando Farmaci III Edizione, per l'affidamento della fornitura della sostanza medicinale Glatiramer Acetato 40 mg.

La procedura è finalizzata a favore degli Enti sanitari della Regione Liguria e della Provincia Autonoma di Bolzano, ed è composta da n. 1 lotti

La gara sarà svolta in forma telematica mediante l'utilizzo dello Sdapa Consip Spa.

Si descrivono di seguito tutti gli ambiti di studio che la centrale acquisti ha condotto al fine di redigere la strategia di gara che verrà indicata nel seguito.

Si descrivono di seguito le seguenti fasi:

- Contesto di riferimento;
- Analisi del mercato;
- Definizione della documentazione tecnica;
- Strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea con l'attività di benchmark e con quanto dichiarato in sede di richiesta fabbisogni da parte degli Enti che hanno manifestato l'intenzione di volere aderire alla presente procedura.

La definizione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Agenzia Sanitaria Regionale svolge le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 ed in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n. 14/2007 e s.m.i. a decorrere dall'01/01/2013.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza.

La DGR/1584 del 29/12/2015 con la quale è stata approvata la programmazione per l'acquisizione dei beni e servizi in ambito sanitario ricomprende anche le forniture di specialità medicinali.

A.Li.Sa. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto opera, in qualità di articolazione funzionale della SUAR, individuata, ai sensi del disposto dell'art. 18 Commi 5 ed 8 della Legge Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41, unica stazione appaltante della Regione Liguria, a seguito della Convenzione

MAIL: <u>direzione.alisa@regione.liguria.it</u> PEC: <u>cra@pec.alisa.liguria.it</u> pag. 1 a 5



per l'esercizio delle funzioni di committenza delegate alla CRA per fornitura di beni e servizi in materia sanitaria, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 456 del 20/05/2016.

L'Azienda della Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto di poter aderire, qualora ne abbiano necessità, alle gare relative alle specialità medicinali indette da A.Li.Sa. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto.

Normativa su Obbligatorietà delle Convenzioni A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto e quantitativi di gara

Anche ai fini della determinazione delle quantità oggetto di gara, appare necessario di seguito evidenziare la normativa anche secondaria che stabilisce l'obbligatorietà degli Enti Sanitari all'utilizzo delle Convenzioni poste in essere da A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto e in particolare:

- la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la quale stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali Acquisti di riferimento (cfr.: art. 1, comma 449 "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento") e, quindi, ad affidarsi esclusivamente ai fornitori aggiudicatari delle procedure centralizzate ai prezzi offerti in fase di gara;
- la legge regionale n. 34/2012, la quale stabilisce l'obbligo per gli enti del SSR di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 (IE)
- il comma 13, lettera d), dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending Review) il quale stabilisce che gli Enti del SSN (ovvero, per essi, le Regioni e le Province autonome) per acquistare beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella "piattaforma CONSIP" (vale a dire per tutte le categorie merceologiche presenti nelle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.), devono avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A. (cioè SDA e del MePA), ovvero, se disponibili, dalle CRA di riferimento, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo e la conseguenza della responsabilità amministrativa e dell'illecito disciplinare;
- l'art. 11, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di controllo della spesa sanitaria, la quale stabilisce che, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al di fuori delle Convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

ANALISI DEL MERCATO

pag. 2 a 5

MAIL: <u>direzione.alisa@regione.liguria.it</u> PEC: <u>cra@pec.alisa.liguria.it</u>



A.Li.Sa., come elemento di approfondimento, nell'ambito dell'individuazione di possibili opportunità di razionalizzazione della spesa regionale relativa alla fornitura in argomento, ha condotto un'**analisi di confronto** tra le caratteristiche salienti delle procedure di gara indette per l'acquisizione di quanto in oggetto.

I principali strumenti utilizzati per svolgere la rilevazione e l'analisi delle procedure di gara sono stati i siti di riferimento delle altre Stazioni Appaltanti.

Per la quantificazione della base d'asta si rinvia al paragrafo dedicato all'interno della Strategia di gara.

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'esperto in materia, dirigente farmacista a supporto del RUP come da determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 300 del 09/08/2018, ha predisposto il capitolato tecnico prestazionale e descrittivo che si allega al presente progetto quale parte integrante e sostanziale.

La documentazione di cui sopra è stata valutata, altresì, sulla base del codice degli appalti – come corretto dal D.Lgs. 56/2017 – e delle ultime linee guida dell'ANAC.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente

STRATEGIA DI GARA

Definizione dei Lotti

La gara riguarda il lotto n. 2496/A - GLATIRAMER ACETATO - L03AX13 - SIRINGA - 40 MG precedentemente aggiudicato con Determinazione n. 74 del 14/12/2016 alla ditta TEVA ITALIA Srl. Con Determinazione n. 409 del 21/11/2018 è stato indetto appalto specifico inserendo lotto analgo in quanto è stato messo in commercio altro prodotto a base dello stesso principio attivo da parte della ditta Mylan Spa. A seguito della richiesta di chiarimenti n. 16, da parte della ditta Teva Italia Srl, con la quale è stato chiesto l'annullamento in autotutela del lotto in quanto il proprio prodotto aggiudicato, denominato Copaxone 40 mg, gode di copertura brevettuale fino al 30/06/2020 (ed è tutt'ora attivo un contratto con la citata ditta in scadenza il 02/03/2019), si è proceduto allo stralcio del lotto dalla procedura stessa. In data 07/12/2018 la ditta Mylan Spa presenta una memoria con la quale rende noto che il loro prodotto a base di glatiramer acetato denominato Copemyltri 40 mg può essere considerato prodotto generico del Copaxone in quanto risultano entrambi a base della stessa sostanza attiva. Dopo aver esaminato le osservazioni poste dalla ditta Mylan Spa si è proceduto a mettere a gara il lotto relativo a Glatiramer Acetato 40 mg mediante indizione della presente procedura in quanto non più possibile tecnicamente riattivare il lotto precedentemente stralciato nella procedura di gara indetta con det. 409 del 21/11/2018.

Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura

La durata della Convenzione è pari a 12 mesi + 6 mesi per rinnovo.

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 3 a 5



Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di A.Li.Sa., fino ad ulteriori sei mesi. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, saranno recepiti dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

Enti nel perimetro

Alla presente procedura di gara partecipano i seguenti Enti:

- ASL 2 SAVONESE
- ASL 3 GENOVESE
- ASL 4 CHIAVARESE
- ASL 5 SPEZZINO
- I.R.CC.S AOU SAN MARTINO /I.S.T.
- E.O. Ospedale Galliera
- Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano

Si precisa che anche gli Enti che non hanno manifestato interesse in questa prima fase potranno rientrare durante il periodo di validità della Convenzione sino all'erosione del quinto d'obbligo, previsto quale estensione dell'importo della stessa Convenzione.

Quantitativi e Basi d'asta

Ai fini della quantificazione della base d'asta si è preso a riferimento il prezzo massimo SSN contrattato con AIFA.

TABELLA 1 – BASI D'ASTA

La fornitura comprende n. 64.224 fiale per un importo complessivo di € 3.344.271,49=IVA esclusa (incluso il quinto d'obbligo):

Numero	oggetto del lotto	Quantità	Importo per
Latta		Unità	MESI 18
Lotto		Posologiche	incluso
			quinto
			d'obbligo
1	L03AX13 - GLATIRAMER ACETATO - SIRINGA 1 ML (40 MG/ML) - SIRINGA - SIRINGA PRERIEMPITA	64.224	€ 3.344.271,49

All'importo complessivo derivante dalla sommatoria dei singoli Enti è stata applicata una contingency in aumento del 20%.

Criterio di aggiudicazione e formula di aggiudicazione

Le offerte presentate saranno aggiudicate a favore dell'offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

I prezzi unitari offerti potranno essere espressi in Euro, IVA esclusa, con 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola



Requisiti di accesso

In conformità a quanto indicato all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i criteri di selezione riguardano esclusivamente i seguenti criteri idoneità professionale, capacità economico e finanziaria nonché capacità tecnico professionale. A tal fine si rimanda, anche per quanto concerne la partecipazione in RTI o Consorzi, a quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Si evidenzia che si è stabilito di richiedere i requisiti di cui sopra per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame. L'affidamento oggetto della presente procedura dovrà essere prestato anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

Quantitativo massimo contrattuale

Si anticipa che con l'aggiudicatario della procedura verrà stipulato un contratto con il quale la ditta si obbliga ad accettare l'Importo Massimo Contrattuale definito pari alla base d'asta complessiva.

È altresì prevista da parte di A.Li.Sa. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale.

MAIL: <u>direzione.alisa@regione.liguria.it</u> PEC: <u>cra@pec.alisa.liguria.it</u> pag. **5** a **5**